

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Riforma del catasto: nessun impatto sulla tassazione con cedolare secca - pag. 2
- IVA ridotta per la riparazione di ascensori di immobili a uso abitativo - pag. 4
- Reclutamento, formazione e aggiornamento per un giudice tributario specializzato - pag. 6

## LAVORO E PREVIDENZA

- Piattaforme digitali: diritti minimi per i lavoratori e più controlli sugli algoritmi - pag. 11
- Riscatto della laurea: quali sono le opzioni e quanto costa - pag. 14

## FINANZIAMENTI

- Bonus edilizi: dal 2023 obbligo di qualificazione SOA per le imprese che effettuano i lavori - pag. 18
- Accordi per l'innovazione: domande per contributi e finanziamenti dall'11 maggio - pag. 20

## IMPRESA

- Crisi d'impresa: come cambiano il concordato preventivo e il giudizio di omologazione - pag. 24
- Crisi russo-ucraina: conseguenze per imprese e consulenti - pag. 27

## IN EVIDENZA

## Bonus edilizi: dal 2023 obbligo di qualificazione SOA per le imprese che effettuano i lavori

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Obbligo, dal 1° gennaio 2023, per le imprese esecutrici dei lavori ammessi ad usufruire dei bonus edilizi di importo superiore a 516.000 euro, di possedere il requisito di qualificazione Soa. Estensione del bonus carburante ai dipendenti di tutti i datori di lavoro privati, compresi quindi i professionisti. Novità per le comunicazioni relative ai controlli automatici: fino al 31 agosto 2022, il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni, anziché 30. Nuova proroga per il regime transitorio riferito alle missioni dei lavoratori somministrati. Sono alcuni degli ultimi emendamenti al decreto Taglia prezzi, approvati dalle Commissioni Finanze e Industria del Senato.

Al via nell'Aula del Senato l'esame del disegno di legge di conversione del **decreto Ucraina** (D.L. n. 21/2022). Le Commissioni Finanze e Industria, nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 maggio 2022, hanno concluso l'esame del provvedimento, approvando numerosi **correttivi**.

Nel provvedimento è confluito il D.L. n. 38/2022 in materia di **accise e IVA sui carburanti**, in vigore dal 2 maggio 2022.

**Leggi anche** Caro carburante: taglio delle accise fino all'8 luglio 2022



## Accordi per l'innovazione: domande per contributi e finanziamenti dall'11 maggio

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Dall'11 maggio 2022 apre lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per agli Accordi per l'innovazione. Le istanze saranno istruite nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Una volta esaurite le risorse disponibili per il territorio nazionale, si procede ad utilizzare le riserve finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno dei progetti di ricerca. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni regionali.

Ai nastri di partenza le **domande di agevolazione** per gli **Accordi per l'innovazione**.

Dopo l'apertura lo scorso **19 aprile 2022** dello sportello per la **compilazione** delle proposte, dall'**11 maggio 2022** sarà attiva la **procedura telematica** per l'**inoltro** dei

**progetti**.

Le domande devono essere compilate e presentate esclusivamente utilizzando la procedura disponibile nel sito del soggetto gestore (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>).

L'invio è consentito dalle



## Fisco

Delega fiscale

## Riforma del catasto: nessun impatto sulla tassazione con cedolare secca

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

La riforma del catasto, contenuta nella legge delega di riforma del sistema fiscale, non avrà alcun impatto sull'attuale sistema di tassazione sostitutiva con la cedolare secca. Inoltre, eliminando ogni riferimento ai valori patrimoniali, viene confermato che non ci sarà alcun aumento della tassazione degli immobili. Sono i due principali punti su cui sembra essere stato raggiunto l'accordo tra le diverse forze che compongono il Governo. Permane comunque l'impegno a far emergere il sommerso in campo immobiliare, con l'intento di utilizzare le risorse recuperate per abbassare il carico fiscale sugli immobili.

Il disegno di legge sulla **riforma del sistema tributario** supera un importante scoglio che lo aveva bloccato da alcune settimane. Infatti, tra le diverse anime del Governo si è consumato un aspro scontro sull'art. 6 che disciplina la **riforma del catasto** e, più in generale, della **tassazione degli immobili**.

È vero che uno dei principi cardine del disegno di legge di riforma è quello di **non aumentare il carico fiscale** che, in Italia, è già a livelli molto alti; ma, per come era stata scritta questa norma, a qualcuno era venuto più di un dubbio sul rispetto di tale principio. Infatti, leggendo la disposizione nella sua stesura iniziale, se da un lato si puntava all'attribuzione a ciascuna unità immobiliare, oltre che della **rendita catastale** determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche del relativo **valore patrimoniale** e di una **rendita attualizzata** in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato, dall'altro si precisava che ciò non avrebbe avuto alcun impatto sulla tassazione degli immobili.

Quella che, dunque, poteva sembrare una contraddizione, per molti, altro non era che un modo indiretto di lasciare spazio in un futuro più o meno lontano a una revisione dei valori catastali e, quindi, della tassazione del mattone.

Inoltre, a rendere ancora più complessa la questione, c'era il problema della tassazione degli immobili con la **cedolare secca** che, secondo il nuovo sistema duale, sarebbe stata assorbita dalla tassazione sostitutiva del 26% con un notevole **aggravio del carico fiscale** per i contribuenti.

Anche su questo aspetto, però, sembra essere stato raggiunto un importante accordo.

Per capire meglio cosa cambia con la riscrittura della norma e, soprattutto, se davvero in futuro non ci sarà alcun aumento delle tasse sugli immobili, è utile partire dall'analisi della prima stesura della stessa.

La disposizione inserita nella bozza di legge delega

La prima versione dell'art. 6, come licenziata dal Governo e approvata in Parlamento, prevedeva l'introduzione di strumenti da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle Entrate, per facilitare e accelerare l'individuazione e, eventualmente, il **corretto classamento** delle seguenti fattispecie:

- 1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;
- 2) i terreni edificabili accatastati come agricoli;
- 3) gli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest'ambito;

il tutto con l'utilizzo di strumenti e moduli organizzativi tali da facilitare la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle Entrate e i competenti uffici dei Comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

**Leggi anche** [Delega fiscale: come cambierà il catasto - Infografica](#)

Inoltre (ed è questa la parte su cui si è consumato lo scontro), si puntava:

- a) ad attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo **valore patrimoniale** e una **rendita attualizzata** in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato;
- b) a prevedere **meccanismi di adeguamento periodico** dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato.

Veniva comunque prevista una riduzione del valore patrimoniale per gli immobili di interesse storico o artistico, tenendo conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione previsti per tali

beni.

### Le novità del testo riformulato

Ciò che lasciava più perplessi era la parte finale della norma secondo cui, le informazioni rilevate secondo i principi espressi con la riforma non dovevano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali.

La formulazione, per molti, era “ambigua” e lasciava spazio ad interpretazioni che potevano non garantire un impatto neutro sull’attuale sistema di tassazione sugli immobili.

È stato, dunque, trovato l’accordo politico su un testo che, comunque, lascia intatta la collaborazione Agenzia delle Entrate-Comuni per far mergere tutte quelle situazioni che non corrispondono alla realtà degli immobili (punti 1, 2 e 3 sopra riportati).

In aggiunta, viene precisato che l’eventuale **maggiore gettito** derivante dalle attività di cui sopra sarà destinato alla riduzione dell’imposizione tributaria sugli immobili.

Ma la novità più importante riguarda la riscrittura del resto dell’art. 6.

Infatti, ora si punta all’**integrazione delle informazioni presenti nel catasto** dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere **dal 1° gennaio 2026**, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le informazioni rilevate secondo i principi previsti dalla norma non devono essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque per finalità fiscali, né per il computo del valore dell’ISEE;

b) per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, dovrà essere indicato anche un valore determinato secondo le regole contenute nel D.P.R. n. 138/1998;

c) l’Agenzia delle Entrate dovrà garantire, ai fini di trasparenza, un’agevole consultazione delle banche dati disponibili tra le quali quella dell’**Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)**.

Pertanto, il riferimento ai valori patrimoniali e di mercato presente nella norma originaria lascia il posto ad un **più generico valore determinato secondo criteri** già previsti nel suddetto D.P.R. n. 138/1998 che detta le regole per la **revisione generale delle zone censuarie**, delle **tariffe d’estimo** delle unità immobiliari urbane.

### Scongiurato l’aumento della cedolare secca

Rimane, però, un altro importante aspetto, su cui sembra essere stato raggiunto l’accordo.

Si tratta della tassazione secondo il sistema duale, prevista dalla legge delega di riforma, secondo cui, ai fini IRPEF, si dovrà puntare a un “**doppio binario**”.

In sintesi, la riforma punta a **tassare i redditi IRPEF**, da un lato secondo le attuali **aliquote** e, dall’altro, con **imposta sostitutiva**.

Nel primo gruppo rientrerebbero i redditi da lavoro, mentre scontrerebbero la tassazione sostitutiva tutti gli **altri redditi soggetti ad IRPEF**.

Applicando tali principi, c’era il rischio che alcune tipologie di redditi, come quelli derivanti da locazione per i quali è possibile optare per la tassazione sostitutiva al 21% o 10% (cedolare secca), avrebbero subito un aumento di prelievo considerato che, l’aliquota di tassazione sostitutiva *post* riforma sarà quasi sicuramente quella del 26% attualmente applicata ai redditi di capitale.

Però, anche questo rischio sembra scongiurato in quanto, almeno dalle dichiarazioni e in attesa di conoscere il testo riformulato, c’è l’accordo a lasciare intatte le attuali regole in materia di cedolare secca.

## Fisco

La sentenza della Corte di Giustizia UE

## Iva ridotta per la riparazione di ascensori di immobili a uso abitativo

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Rientrano nella nozione di “riparazione e ristrutturazione di abitazioni private” contenuta nella direttiva IVA (punto 2 dell'allegato IV) i servizi di riparazione e ristrutturazione di ascensori di immobili a uso abitativo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza di cui alla causa C-218/21 del 5 maggio 2022, relativa all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta ai servizi - diversi da quelli di manutenzione - aventi per oggetto abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore dei servizi resi.

La pronuncia C-218/21 della Corte di Giustizia UE è relativa a una controversia che ha visto coinvolta un'impresa di diritto portoghese, la cui attività consiste nella realizzazione di ascensori, montacarichi e pedane mobili, nonché nella prestazione dei servizi di riparazione e manutenzione di ascensori, che secondo le Autorità fiscali locali sarebbero stati illegittimamente fatturati dall'impresa applicando un'**aliquota IVA ridotta**, anziché quella ordinaria.

La normativa interna prevede che l'aliquota IVA del 5% si applichi a taluni contratti d'opera relativi a beni immobili a uso abitativo, ad esclusione dei materiali che costituiscono una parte significativa del servizio fornito e, secondo la prassi amministrativa, l'espressione “immobili ad uso abitativo” dovrebbe essere interpretata restrittivamente, in quanto la *ratio legis* non consente di ritenere che l'aliquota agevolata possa applicarsi ai servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature che costituiscono parte integrante di un bene immobile.

Pertanto, i predetti servizi andrebbero fatturati con l'**aliquota ordinaria**, senza che sia pertinente, in tale contesto, la definizione prevista dal diritto civile, che include gli ascensori nelle parti comuni di un bene immobile.

Ad avviso delle Autorità fiscali, l'interpretazione proposta sarebbe conforme alla normativa comunitaria, dato che la Corte di Giustizia ha stabilito che gli Stati membri hanno la possibilità di limitare l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta ad aspetti concreti e specifici di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, essendo questa facoltà coerente con il principio secondo cui le deroghe alla generale imponibilità, con aliquota ordinaria, delle operazioni devono essere interpretate restrittivamente.

Nel caso di specie, assume rilievo il punto 2) dell'allegato IV alla direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri possono applicare un'**aliquota IVA ridotta alla riparazione e ristrutturazione di abitazioni private**, esclusi i materiali che costituiscono una

parte significativa del valore del servizio reso.

Il giudice del rinvio ha espresso dubbi in merito alla riconducibilità dei servizi in esame nell'ambito di applicazione di tale disposizione, sicché ha chiesto alla Corte europea di chiarire se rientrino nella nozione di “riparazione e ristrutturazione di abitazioni private”, di cui al punto 2) dell'allegato IV alla direttiva n. 2006/112/CE, i servizi di riparazione e ristrutturazione di ascensori di immobili ad uso abitativo.

### L'orientamento dei giudici dell'Unione

Nell'esaminare la questione, la Corte ha anzitutto osservato che, nel caso considerato, l'aspetto controverso non attiene al divieto di applicare l'aliquota IVA ridotta ai materiali che rappresentino una parte significativa del valore del servizio reso, dal momento che l'impresa, anche avendo riguardo alla disciplina comunitaria, ha **correttamente fatturato con l'aliquota ordinaria tutti i materiali incorporati nel servizio** di riparazione e manutenzione degli ascensori, assoggettando soltanto la manodopera all'aliquota ridotta.

Il punto 2) dell'allegato IV alla direttiva n. 2006/112/CE fa riferimento a una duplice attività, vale a dire la **ristrutturazione** e la **riparazione**, entrambe relative alle abitazioni private.

Con i termini “ristrutturazione” e “riparazione” si intendono, rispettivamente, la **rimessa a nuovo di un oggetto** e il **ripristino di un oggetto danneggiato**, ma entrambe le tipologie di servizi hanno carattere occasionale, cosicché i **semplici servizi di manutenzione**, forniti con regolarità e continuità, non rientrano nel citato punto 2) dell'allegato alla direttiva n. 2006/112/CE.

I predetti servizi hanno per oggetto le “**abitazioni private**”, per tale intendendosi, generalmente, un bene immobile, o anche mobile, destinato ad essere abitato e che deve essere, quindi, adibito a residenza per una o più persone. Inoltre, l'aggettivo “privato” consente di distinguere gli alloggi privati da quelli non privati,

come quelli aziendali o gli alberghi.

Ne discende che i servizi di riparazione e ristrutturazione in esame sono relativi a beni utilizzati per fini abitativi privati, mentre i servizi relativi a beni utilizzati per altri fini, per esempio commerciali, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'aliquota agevolata.

Secondo il Governo portoghese, l'espressione "**abitazione privata**", in quanto meno ampia di espressioni quali "**edificio**" o "**immobile ad uso abitativo**", porterebbe a ritenere che i servizi di riparazione e ristrutturazione relativi alle strutture condivise, compresi gli ascensori, non beneficerebbero dell'aliquota ridotta.

In senso diverso si è, tuttavia, espressa la Corte. Tenuto, infatti, conto che, nel caso di un immobile ad uso abitativo composto da più appartamenti, le strutture condivise sono, di regola, importanti, se non indispensabili, per l'uso dei singoli appartamenti, i giudici comunitari hanno affermato che i servizi di riparazione e ristrutturazione degli ascensori di immobili ad uso abitativo rientrano nel punto 2) dell'allegato alla direttiva n. 2006/112/CE.

Dato che i servizi in esame, aventi per oggetto gli edifici utilizzati per fini diversi da quelli abitativi, devono essere assoggettati all'aliquota IVA ordinaria, nella sentenza è stato puntualizzato che occorre procedere a una **ripartizione pro-quota dei servizi di riparazione e ristrutturazione** relativi alle **strutture comuni di edifici ad uso misto**, che includono, cioè, frazioni destinate ad abitazione privata e ad altri fini (ad esempio, commerciali).

In conclusione, rientrano nella nozione di "riparazione e ristrutturazione di abitazioni private", ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, i servizi di riparazione e ristrutturazione di ascensori di immobili ad uso abitativo, ad esclusione dei servizi di manutenzione.

#### Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 05/05/2022, C-218/21



## Fisco

In attesa della riforma

## Reclutamento, formazione e aggiornamento per un giudice tributario specializzato

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

La decisione delle controversie tributarie richiede conoscenze che non si esauriscono nella cultura giuridica di base generalista, né nella padronanza delle discipline aziendalistiche ed economiche. La cultura specialistica che dovrà caratterizzare i nuovi magistrati tributari deve essere maturata attraverso un percorso comune che parta da una selezione mediante concorso pubblico per titoli ed esami, proceda con una formazione specialistica iniziale e si consolidi con un aggiornamento continuo. Le stesse considerazioni a supporto della specializzazione della magistratura tributaria inducono a ritenere che il patrocinio debba essere riservato ai soli avvocati fin dal primo grado di giudizio: l'apporto conoscitivo di altre categorie di professionisti dovrebbe poter essere garantito attraverso altri meccanismi, come, ad esempio, un più ampio uso delle consulenze tecniche.

**Imparzialità, terzietà e indipendenza** del giudice possono essere garantite affidando la nuova giustizia tributaria a **magistrati togati**, vale a dire a personale selezionato mediante concorso, con attribuzione del trattamento economico e della progressione di carriera analoghi a quelli previsti per i magistrati ordinari ovvero per i magistrati amministrativi.

### Quale concorso per il reclutamento dei nuovi magistrati tributari?

Si può ipotizzare che il concorso per titoli ed esami sia modellato su quello esistente per magistrato ordinario, prevedendo come **requisito di ammissione** al concorso l'appartenenza - tra le altre - ad una delle seguenti categorie:

- personale universitario di ruolo **docenti di materie giuridiche** in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
- abilitati all'esercizio della professione forense e, se iscritti all'albo degli **avvocati**, non incorsi in sanzioni disciplinari;
- laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito il **dottorato di ricerca in materie giuridiche**;
- laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito il **diploma di specializzazione in una disciplina giuridica**, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al d.p.r. 10 marzo 1982, n. 162;
- laureati in giurisprudenza che abbiano concluso positivamente lo **stage presso gli uffici giudiziari** o che abbiano svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'**Avvocatura dello Stato**, ai sensi dell'art. 73, D.L. n. 69/2013, nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 90/2014.

La selezione potrebbe essere articolata in una prova

scritta e una prova orale.

La **prova scritta** potrebbe consistere nello svolgimento di due sintetici elaborati teorici vertenti su diritto tributario e diritto processuale civile e una prova pratica in entrambe le materie.

La **prova orale** potrebbe vertere, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto internazionale e dell'Unione Europea, sul diritto amministrativo, sul diritto civile, sul diritto penale e processuale penale, sul diritto commerciale e fallimentare, sul diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché su elementi fondamentali di scienza delle finanze, tecnica aziendale e ragioneria e sulla conoscenza di una lingua straniera.

La **commissione d'esame** dovrebbe riunire magistrati, professori universitari di ruolo e avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.

Si può altresì ipotizzare che il concorso per titoli ed esami sia modellato sui **concorsi di secondo livello** per il Tribunale Amministrativo Regionale e per il Consiglio di Stato, selezionando un numero ristretto di magistrati cui riservare la retribuzione e la progressione in carriera oggi riservate ai magistrati amministrativi.

### Formazione e aggiornamento

La specializzazione dei magistrati nella materia tributaria e in quelle ad essa collegate (giuridiche, economiche, aziendalistiche e ragionieristiche) dovrebbe essere realizzata attraverso specifici corsi di **formazione** iniziale e di **aggiornamento** periodico gestiti dalla Scuola Superiore della Magistratura.

### Difesa in giudizio e consulenza tecnica

Le medesime considerazioni che portano a supportare

la specializzazione della magistratura tributaria inducono a ritenere che il **patrocinio** debba essere riservato ai soli avvocati fin dal primo grado di giudizio, mentre l'apporto conoscitivo di altre categorie di professionisti attualmente abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni Tributarie dovrebbe poter essere garantito attraverso altri meccanismi, come, ad esempio, un più ampio uso delle consulenze tecniche *ex art. 7*, D.Lgs. n. 546/1992.

### Processo tributario telematico

La riforma delle Commissioni Tributarie potrebbe essere integrata con un obiettivo ulteriore del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, vale a dire quello della digitalizzazione della giustizia, attuando le azioni che seguono:

1. **uniformazione** delle norme tecnico-operative per la gestione dei processi telematici nel settore civile, penale, tributario ed amministrativo;
2. passaggio della gestione tecnico-giuridica del processo tributario telematico dal Ministero dell'Economia e delle finanze al **Ministero della Giustizia**;
3. creazione di un'unica **piattaforma proprietaria** dedicata per la gestione dei processi telematici e delle udienze mediante collegamento da remoto;
4. creazione di un'unica **banca-dati** per la consultazione della giurisprudenza di merito.

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Rimborsi IVA a soggetti non residenti stabiliti se richiesti dal rappresentante fiscale cui sono intestate le bollette doganali

Con riferimento ai rimborsi IVA a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità, l'unico soggetto legittimato a recuperare l'IVA assolta al momento dell'importazione resta in ogni caso il rappresentante fiscale cui sono intestate le bollette doganali, che, previa registrazione delle stesse nel registro degli acquisti, può detrarre, al verificarsi delle condizioni, l'imposta assolta, ovvero chiederne il rimborso annuale e/o trimestrale. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 248 del 9 maggio 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 248 del 9 maggio 2022 in tema di rimborso del credito IVA.

L'articolo 38-ter del decreto IVA (concernente l'"Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità"), come recentemente modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, stabilisce che la disposizione del primo comma dell'articolo 38-bis2 si applica, a condizione di **reciprocità**, anche ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività.

I rimborsi sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti, anche in assenza della condizione di **reciprocità** ed ancorché abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell'ambito di detti regimi speciali.

In base al combinato disposto degli articoli 38-bis2 e 38-ter del decreto IVA, dunque, i soggetti passivi residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, privi di una stabile organizzazione in Italia, possono chiedere il **rimborso dell'IVA** assolta nel territorio dello Stato purché ricorrano le seguenti condizioni:

- assenza di operazioni attive territorialmente **rilevanti in Italia** nel periodo del rimborso, ad eccezione delle operazioni per le quali il debitore d'imposta è il cessionario/committente italiano (rectius, operazioni soggette a reverse-charge), delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9 del decreto IVA e delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 74-septies del decreto IVA;

- **inerenza all'attività** del soggetto passivo extra-UE degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell'IVA;

- **detraibilità in Italia dell'IVA** chiesta a rimborso (condizioni di detraibilità);

- **reciprocità di trattamento** (rectius, riconoscimento del diritto al **rimborso dell'imposta**) degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto passivo.

Attualmente le **condizioni di reciprocità** sussistono unicamente con la Norvegia, Israele e la Svizzera. Ai rimborsi ex articolo 38-ter del decreto IVA possono applicarsi i principi enunciati dall'Agenzia delle Entrate con riguardo ai rimborsi ex articolo 38-bis2, laddove, conformandosi all'orientamento giurisprudenziale comunitario (cfr. Corte di giustizia, sentenza del 6 febbraio 2014, causa C-323/12) e nazionale (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 21684 dell'8 ottobre 2020), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come, in assenza di una stabile organizzazione, la nomina di un rappresentante fiscale non precluda al soggetto non residente la facoltà di chiedere il **rimborso IVA** mediante la procedura del portale elettronico, purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative all'erogazione dello stesso come individuate dall'articolo 38-bis2 del decreto IVA.

E' necessario, tuttavia, che le **fatture di acquisto** la cui IVA è richiesta a rimborso tramite il "portale elettronico":

- siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente (non è, quindi, consentito utilizzare il portale per ottenere il rimborso dell'IVA relativa alle fatture passive intestate alla **partita IVA italiana**);

- non confluiscono nelle **liquidazioni periodiche** e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale.

Ne deriva che, nel caso prospettato, la presenza di un **rappresentante fiscale** nominato ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 del decreto IVA non è di per sé un **ostacolo** per accedere alla **procedura di rimborso** ex articolo 38-ter del decreto IVA.

Ciò che ne inibisce l'utilizzo è, infatti, la circostanza che le bollette doganali - equiparabili a tutti gli effetti alle fatture di acquisto - siano intestate **alla partita IVA italiana** della società.



Né è sufficiente per accedere al rimborso ex articolo 38-ter la circostanza che le bollette doganali non siano **registrate nei registri IVA** istituiti dal rappresentante fiscale.

L'unico soggetto legittimato a recuperare l'IVA assolta al momento **dell'importazione** resta in ogni caso il rappresentante fiscale cui sono intestate le bollette doganali, che, previa registrazione delle stesse nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto IVA, può detrarre, al verificarsi delle condizioni, l'imposta assolta, ovvero chiederne il rimborso annuale e/o trimestrale ex articolo 38-bis del decreto IVA.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 09/05/2022, n. 248

#### Fisco

Dal Mef

## IMPi: pronto il decreto che individua a quali comuni spetta

Con Decreto del Mef 28 aprile 2022 in attesa di pubblicazione in G.U. sono stati individuati i comuni cui è attribuito il gettito dell'IMPi versato negli anni 2020 e 2021. Il Decreto individua, tra l'altro, i comuni e le relative piattaforme marine che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei comuni stessi, ai quali spetta il gettito dell'IMPi e i comuni e i relativi terminali di rigassificazione del gas naturale che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei comuni stessi, ai quali spetta il gettito dell'IMPi. A decorrere dall'anno 2022, il versamento dell'IMPi è effettuato direttamente allo Stato e ai comuni individuate dal Decreto stesso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale il Decreto 28 aprile 2022 riguardante l'individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).

Il Decreto è in attesa di pubblicazione in G.U. e individua i **comuni** cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (**IMPi**) e i relativi criteri con i quali è stata effettuata l'individuazione.

Nell'Allegato al decreto, denominato "**NOTA METODOLOGICA**" è specificato il **criterio** in base al quale sono stati individuati i comuni e le relative piat-

taforme marine nonché i relativi terminali di rigassificazione del gas naturale, che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei comuni stessi.

Il Decreto individua inoltre i comuni e le relative piattaforme marine che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei comuni stessi, ai quali spetta il gettito dell'IMPi e i comuni e i relativi terminali di rigassificazione del gas naturale che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei comuni stessi, ai quali spetta il gettito dell'IMPi.

Ai comuni individuati è attribuito il **gettito dell'IMPi** versato negli anni 2020 e 2021 e riferito alla quota dell'imposta spettante ai comuni stessi, ripartito sulla base dei dati acquisiti dai soggetti passivi che hanno versato il tributo negli anni 2020 e 2021.

Tali soggetti inviano tramite pec al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro **trenta giorni** dalla data di pubblicazione del nuovo decreto nella Gazzetta Ufficiale, le informazioni relative alla base imponibile e all'imposta versata per gli anni 2020 e 2021 relativamente a ciascuna **piattaforma** e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale.

A seguito della **comunicazione**, nei successivi trenta giorni, Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'ammontare del gettito relativo agli anni 2020 e 2021 da attribuire a **ciascun comune**, nell'ambito delle risorse riassegnate, per gli anni 2020 e 2021, sul pertinente capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il Decreto prevede infine che a decorrere dall'anno 2022, il versamento dell'IMPi è effettuato direttamente allo Stato e ai comuni individuate dal Decreto.

*A cura della Redazione*

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 28/04/2022

Ministero dell'Economia e delle Finanze, nota metodologica 28/04/2022

#### Fisco

Dal CNDCEC

## Elbano De Nuccio proclamato nuovo Presidente del CNDCEC

Elbano de Nuccio è il quarto presidente eletto alla guida dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da quando, nel 2008, è nato l'Albo unico che

riunisce sotto lo stesso tetto ragionieri e commercialisti. Infatti, la commissione elettorale appositamente costituitasi presso il Ministero della Giustizia ha effettuato lo scrutinio dei voti delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti, svoltesi lo scorso 29 aprile, proclamando vincitrice la lista "Dialogo ascolto e concretezza" guidata, appunto, da de Nuccio.

Elbano de Nuccio è il neopresidente dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Alla lista de Nuccio sono stati attribuiti 375 voti complessivi, contro i 327 della lista "Insieme per la professione del futuro: innovare per competere", capitanata da Vincenzo Morretta.

E' quanto si legge in un comunicato del Consiglio nazionale nel quale si evidenzia che gli ultimi passaggi formali post-elettorali si terranno nei prossimi giorni, con la pubblicazione dei risultati elettorali sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 maggio e poi con la cerimonia ufficiale di insediamento, che si terrà presso la sede dello stesso Ministero.

Nato a Napoli nel 1970, barese di adozione, de Nuccio è stato presidente dell'Ordine dei commercialisti del capoluogo pugliese dal 2017 al 2022. Professore straordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia dell'Università LUM Giuseppe Degennaro e, presso lo stesso ateneo, direttore scientifico dell'Osservatorio sulla Gestione della Crisi d'Impresa e del Master Universitario di II livello "Il Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza", è stato tra l'altro membro del Board dell'IFAC (International Federation of Accountants), del Board dell'Edinburgh Group e dell'Organismo italiano di contabilità. Tante sia le esperienze di direzione e gestione di enti pubblici, imprese pubbliche e private, sia quelle professionali quale componente di collegi sindacali e consulenze in enti pubblici.

Con de Nuccio entrano in Consiglio in qualità di consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani (Grosseto), Marina Andretta (Savona), Cristina Bertinelli (Perugia), Aldo Campo (Barcellona Pozzo Di Gotto), Rosa D'Angiolella (Napoli Nord), Michele De Tavonatti (Brescia), Fabrizio Escheri (Palermo), Gian Luca Galletti (Bologna), Giovanna Greco (Vasto), Cristina Marrone (Cassino), Maurizio Masini (Pisa), Pasquale Mazza (Trento), David Moro (Treviso), Eliana Quintili (Fermo), Salvatore Regalbuto (Torino), Antonio Repaci (Palmi), Pierpaolo Sanna (Cagliari), Liliana Smargiassi (Larino), Giuseppe Venneri (Lecce) e Gabriella Viggiano (Matera).

## Lavoro e previdenza

Proposta di direttiva UE

## Piattaforme digitali: diritti minimi per i lavoratori e più controlli sugli algoritmi

di D. Morena Massaini - Consulente del lavoro in Milano

L'Unione Europea risponde alle sfide del mondo del lavoro con una proposta di direttiva sulle piattaforme digitali, che mira a regolamentare lo status di platform worker, considerato che a dicembre 2021 si registrano più di 100 decisioni della Corte UE e 15 decisioni amministrative proprio sulla questione della natura subordinata o autonoma del rapporto. L'obiettivo è garantire una maggiore certezza del diritto, affinché ci si possa muovere entro i confini della legalità, riducendo altresì i costi del contenzioso. Allo stesso tempo si vuole sostenere la crescita delle imprese della gig economy e assicurare una maggiore trasparenza nel ricorso ai meccanismi dell'algoritmo che regolano il lavoro.

Risale a dicembre 2021 la **proposta di direttiva** della UE sui **lavoratori mediante piattaforma** - che nasce sulla scia della doppia consultazione delle parti sociali e degli esperti del mondo accademico e che verrà discussa dal Parlamento EU e dal Consiglio (Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, 9-12-2021) - che intende in primis **migliorare le condizioni di lavoro** dei suddetti lavoratori ricorrendo a una serie di **indici** per capire se e quando la "piattaforma" si possa considerare "datore di lavoro", laddove per "piattaforma" si intende un'entità che intermedia e organizza l'attività svolta da lavoratori subordinati o autonomi in favore di clienti terzi (imprese o consumatori).

**Leggi anche Riders: in arrivo nuove regole per garantire maggiori tutele e diritti sul lavoro**

E' stato sin da subito osservato da più parti che l'ambito di applicazione della direttiva pare essere più esteso rispetto a quanto individuato dalle normative nazionali sui **platform workers** che spesso considerano solo la figura dei **riders** (per l'Italia v. capo V-bis del D.lgs. n. 81/2015, introdotto dalla L. n. 128/2019 di conversione del D.L. n. 101/2019).

Nella proposta di direttiva, infatti, si legge che essa individua i **diritti minimi** applicabili ad ogni persona che, nell'Unione Europea, instaura un rapporto di lavoro (per come definito dalla normativa nazionale ed europea e dalla interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea), anche se dissimulato, con una **piattaforma digitale**, a prescindere dal settore merceologico in cui opera e dalla natura online (es. traduzioni, ecc.) o "on location" (es. delivery, lavoro domestico, ecc.) dell'attività.

Ciò premesso si intende per:

a. "piattaforma di lavoro digitale": la persona fisica o giuridica che eroga un servizio commerciale il quale soddisfa cumulativamente tre requisiti: 1. è **fornito** al-

meno in parte **a distanza** con **mezzi elettronici** quali un sito web o un'applicazione mobile; 2. è fornito **su richiesta del destinatario** del servizio; 3. comporta l'organizzazione del lavoro svolto dalle persone fisiche indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o in un determinato luogo.

La direttiva medesima specifica altresì di non rivolgersi ai prestatori di servizi il cui scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni ed è limitata a quelli per i quali l'organizzazione del lavoro svolto dalla persona fisica non costituisce solo un elemento secondario e accessorio.

b. "lavoro mediante piattaforme digitali": **qualsiasi lavoro** organizzato tramite una **piattaforma di lavoro digitale** e svolto nell'Unione da persone fisiche sulla base di un rapporto contrattuale tra la piattaforma di lavoro digitale e la persona fisica, indipendentemente dal fatto che esista o no un rapporto contrattuale tra la persona e il destinatario del servizio.

### I numeri del fenomeno dei platform workers

Conoscere i "numeri" del fenomeno dei lavoratori mediante piattaforme può aiutare a contestualizzare meglio la proposta di direttiva e comprenderne meglio la portata sia in termini umani (quante sono le persone coinvolte) che economici (la dimensione economica):

- **516 piattaforme attive nella UE** a marzo 2021, di cui circa 361 sono PMI e 155 sono imprese di dimensioni maggiori;

- la maggior parte delle piattaforme nasce nel 2014 e cresce nel periodo 2014-2016;

- esse sono per lo più concentrate negli Stati occidentali e meridionali (Germania, Spagna, Francia, Italia e Paesi Bassi) e, sebbene in misura minore, in alcuni Stati dell'Europa centrale e orientale;

- la maggioranza delle piattaforme attive nell'UE è di origine europea (77%);

- **28,3 milioni** sono i **platform workers** nell'Unione (6 milioni circa nelle piattaforme "in loco" e 22 milioni

circa nelle piattaforme online, suddivisi tra lavoratori che svolgono tale lavoro come principale (circa 7 milioni), secondaria (circa 14,2 milioni) o occasionale (circa 7 milioni). L'Italia avrebbe il maggior numero di platform workers con circa 4,13 milioni di persone coinvolte (di cui circa 1,1 milioni svolgono tale attività in via principale).

Infine, si prevede che entro il 2025 il numero dei platform workers aumenti di 1,5 volte, per poi rallentare.

### Focus sulla direttiva

#### (I) Presunzione legale iuris tantum

L'identificazione della piattaforma come datore di lavoro comporta la "riclassificazione" di un platform worker interessando, secondo le stime della Ue, una forchetta compresa tra 1.7 e 4.1 milioni di lavoratori che potranno conseguentemente accedere alle norme su pensioni, periodi di riposo e ferie retribuite, sulla retribuzione minima nazionale o settoriale (se del caso), sulla tutela della sicurezza e della salute, sulle prestazioni di disoccupazione, malattia e assistenza sanitaria, sul congedo parentale e sulle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.

La proposta di direttiva lavora nel senso di imporre agli Stati membri di definire procedure che, guardando alle caratteristiche sostanziali della fattispecie (principio del primato dei fatti), consentano di pervenire alla **corretta qualificazione della condizione giuridica del lavoratore** come lavoratore subordinato o autonomo: l'introduzione di una presunzione legale iuris tantum in base alla quale, al ricorrere delle condizioni previste dalla direttiva, sintomatiche dell'esistenza di una forma di "controllo", il rapporto di lavoro si presume subordinato.

La presunzione opera alla contemporanea presenza di **almeno due** delle seguenti **cinque condizioni** per cui la piattaforma digitale:

- 1) determina unilateralmente il compenso;
- 2) richiede al lavoratore l'adozione di specifici comportamenti (circa, ad es., l'abbigliamento, il rapporto con il cliente, la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa);
- 3) supervisiona l'attività lavorativa o verifica la qualità del lavoro svolto, anche tramite mezzi elettronici;
- 4) interferisce con la organizzazione del lavoratore, limitando, anche tramite sanzioni, l'autonomia organizzativa dello stesso per quanto riguarda, ad esempio, la libertà di individuare i tempi di lavoro o i periodi di assenza dal lavoro e la libertà di accettare o rifiutare gli incarichi o di "subappaltare" l'attività;
- 5) limita la possibilità, per il lavoratore, di acquisire clientela o di lavorare per più committenti.

A tale presunzione, operante in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo nazionale, corrisponde l'**inversione dell'onere della prova**: sarà il "datore-piattaforma digitale" a dover dimostrare l'insussistenza di una relazione di dipendenza (dovrà dimostrare, cioè, la natura autonoma del rapporto di lavoro riqualificato) ovvero a dover prestare assistenza al lavoratore che contesti la sussunzione entro la categoria del lavoro subordinato della propria condizione occupazionale.

Mentre, nel caso in cui a contestare la qualificazione del rapporto, rivendicandone la natura autonoma, dovesse essere il lavoratore, la piattaforma digitale dovrà comunque fornire elementi utili a sostegno della tesi.

#### (II) Gestione algoritmica del lavoro

L'altro aspetto che assume per la UE un valore primario risiede nella necessità di **garantire la trasparenza** e l'equità e la **responsabilità della gestione degli algoritmi** che regolano in modo essenziale l'attività e il funzionamento della piattaforma. La UE mette, infatti, in risalto come le autorità nazionali abbiano spesso difficoltà ad accedere ai dati delle piattaforme e alle persone che vi lavorano. Deve essere assicurato, pertanto, il monitoraggio umano e il diritto di impugnare le decisioni automatizzate.

L'importanza dell'uso degli algoritmi e l'impatto che hanno sulla gestione del lavoro diventano di tutta evidenza laddove si consideri che essi consentono una gestione del tutto automatizzata del lavoro sia nella fase di abbinamento di domanda e offerta di lavoro che in quella di valutazione della prestazione.

"I sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati basati su algoritmi sostituiscono sempre più spesso le funzioni che i dirigenti svolgono abitualmente nelle imprese, ad esempio assegnano compiti, impartiscono istruzioni, valutano il lavoro svolto, offrono incentivi o impongono sanzioni. Le piattaforme di lavoro digitali utilizzano tali sistemi algoritmici come modalità standard per organizzare e gestire il lavoro mediante piattaforme digitali attraverso la loro infrastruttura".

Ciò premesso, si noti così, ad esempio, come, per assicurare un maggiore livello di protezione rispetto ai possibili usi degli algoritmi, si preveda, tra l'altro, che le piattaforme **non possano utilizzare i sistemi di management algoritmico** in modo tale da esporre i lavoratori a **eccessiva pressione** o da metterne a **rischio la salute fisica e mentale**; e ancora: si prevede che i lavoratori siano informati sugli elementi che vengono monitorati, sui parametri e sui meccanismi di funzionamento dell'algoritmo e che possano chiedere chiarimenti direttamente alla piattaforma in merito a decisioni assunte (dai sistemi automatizzati) che possono

avere un impatto sul loro rapporto di lavoro fino ad arrivare a contestare la decisione della piattaforma (in caso di risposta insoddisfacente da parte del sistema) coinvolgendo a quel punto l'intervento di un umano che riesamini la questione.

Da sottolineare, infine, che le norme sull'utilizzo dell'algoritmo (I) agiscono non solo a livello individuale bensì anche a livello collettivo in quanto, l'introduzione/le trasformazioni nell'uso dei sistemi automatizzati di monitoraggio o decision-making, sarà cura delle piattaforme informare i rappresentanti dei lavoratori subordinati su piattaforma, (II) si applicano sia al lavoro subordinato mediante piattaforma che al lavoro autonomo.



## Lavoro e previdenza

Allo studio il riscatto gratuito

## Riscatto della laurea: quali sono le opzioni e quanto costa

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Il riscatto della laurea permette di trasformare gli anni di università in anni contributivi e dunque integrare la posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche. Il tema è tornato di particolare attualità nelle ultime settimane. La Commissione Lavoro della Camera, nel proprio parere sul DEF, ha chiesto, infatti, di considerare la possibilità di introdurre come misura pro-giovani il riscatto della laurea gratuito. Anche l'INPS, con messaggio n. 1512 del 2022, è intervenuta in materia chiarendo che sono riscattabili anche i periodi di formazione valutati come credito formativo, benché extrauniversitari, quando valutati utili al completamento del corso di laurea prescelto. Quali sono le tipologie di riscatto previste nel nostro ordinamento e quali i relativi costi?

“La vita è fatta di due cose: ciò che accade e ciò che facciamo accadere”. È l'espressione particolarmente eloquente pubblicata sul sito dell'INPS nella sezione dedicata al **riscatto della laurea**, uno strumento pensato per consentire alle persone di intervenire sul proprio futuro, viene sottolineato, che permette di trasformare gli anni di università in anni contributivi e dunque **integrare la posizione contributiva** ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche.

Il tema è tornato di particolare attualità nelle ultime settimane. Ma quali sono le tipologie di riscatto previste nel nostro ordinamento e quali i relativi costi?

**Leggi anche** Riscatto laurea agevolato: come funziona e quali elementi da valutare per il calcolo di convenienza

### Oggetto del possibile riscatto

Va ricordato in primo luogo come si possono riscattare i periodi corrispondenti alla durata dei **corsi legali di studio universitario** a seguito dei quali sia conseguito uno o più titoli rilasciati dalle Università o da Istituti di livello universitario:

- diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei);
- diplomi di specializzazione, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- laurea triennale, laurea specialistica e laurea magistrale;
- diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

Sono **esclusi** gli **anni fuori corso**. È da evidenziarsi ancora come è **possibile anche riscattare solo una parte** e non l'intero corso di studi.

**Leggi anche** Giovani lavoratori e rischi previdenziali: le possibili soluzioni

### Riscatto ordinario

Partendo dal canale di riscatto per dir così ordinario, il **contributo da pagare cambia** in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il **sistema contributivo** o con quello **retributivo**. Se il periodo interessato si colloca nel sistema contributivo, si utilizzerà il meccanismo del cosiddetto **calcolo “a percentuale”** con l'applicazione dell'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data della presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove incide il riscatto considerando come base di calcolo la retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Riportando un esempio pubblicato sul sito dell'INPS e ipotizzando quattro anni di università, dal 2002 al 2006, nel Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi meno remoti pari a 32.170 euro, l'importo da pagare per riscattare quattro anni è pari a 42.464,40 euro ( $32.170 \times 33\% = 10.616 \times 4 \text{ anni} = 42.464,40$ ).

Il **costo** del riscatto laurea può essere **rateizzato in massimo 120 rate mensili senza** l'applicazione di **interessi**, potendosi godere del regime fiscale della **deducibilità**.

Se il periodo da riscattare si colloca nel sistema retributivo, il calcolo è operato con il **metodo** della **“riserva matematica”**, per cui l'importo della somma da versare varia in rapporto a fattori quali l'età, il periodo da riscattare, il sesso, l'anzianità contributiva totale e le retribuzioni percepite negli ultimi anni.

È possibile poi il riscatto anche da parte dei non lavoratori, con un costo convenzionale pari al prodotto dell'aliquota delle prestazioni pensionistiche dell'AGO (33%) per il livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti (circa 15.000 euro), per ogni anno di laurea, con un costo pari a circa 5.264 euro. In questo caso, l'onere è detraibile fiscalmente

con aliquota del 19% per i genitori, se il richiedente non lavoratore è fiscalmente a loro carico.

### Riscatto agevolato

Oltre al riscatto di laurea ordinario, è stata introdotta nel 2019 la possibilità del riscatto laurea agevolato, ma solo per i periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione. In seguito a successiva interpretazione, è stata poi prevista la possibilità di riscatto agevolato anche per corsi **precedenti al 1996** a condizione che si scelga la liquidazione della pensione con il **calcolo interamente contributivo**.

Il costo "light", in analogia a quanto già visto per gli inoccupati nel riscatto ordinario, è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota di computo delle prestazioni nel medesimo periodo nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).

L'INPS evidenzia come, a seconda dei casi, con il riscatto agevolato il **risparmio** può essere **fino al 70%**. La modalità light vale ai fini previdenziali sia per quel che riguarda il quantum della futura pensione che per il computo dell'anzianità contributiva.

Anche il costo del riscatto agevolato può essere poi rateizzato in massimo **120 rate** mensili ed è fiscalmente **deducibile**.

**Leggi anche** Riscatto laurea ordinario e agevolato: quanto risparmia l'azienda per i dipendenti in esodo

### Indicazioni dell'INPS

Vanno poi riportati due recenti interventi dell'INPS che arricchiscono il patrimonio interpretativo sul riscatto laurea. Si evidenzia in primo luogo il messaggio n. 1512 del 2022, in cui si chiarisce che sono **riscattabili anche** i periodi di formazione valutati come **credito formativo**, benché extrauniversitari, quando valutati utili al completamento del corso di laurea prescelto e parte integrante dello stesso. In precedenza, era consentito il riscatto solo del periodo di formazione universitaria dei crediti formativi.

Per procedere al riscatto devono in ogni modo coesistere gli altri requisiti previsti dalla normativa e che non siano coperti da altra contribuzione. Il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata del corso legale che ha dato luogo al conferimento del titolo universitario. Deve essere in ogni modo acquisita apposita attestazione dell'Università, dalla quale si rilevi l'esatto percorso universitario svolto e il riconoscimento dei pregressi periodi di formazione quali utili all'iscrizione ad anni successivi al primo del corso universitario prescelto.

È da citare ancora il messaggio n. 1631 dell'INPS con

cui viene ulteriormente specificato, con riferimento al riscatto light, come il calcolo agevolato può essere applicato alle **sole domande** di riscatto presentate **successivamente al 28 gennaio 2019**. Si chiarisce ancora come il costo del riscatto, anche successivamente all'opzione contributiva, può essere calcolato unicamente con modalità percentuale e non in modalità agevolata, con riferimento ad alcuni titoli di studio (diploma area tecnica; diploma post secondario; corso di specializzazione post-diploma professionale; diploma ospedaliero area infermieristica; diploma di specializzazione post diploma base; diploma ospedaliero area infermieristica). Si precisa ancora che, se l'opzione al contributivo non è esercitata in maniera corretta, il riscatto per periodi di laurea antecedenti al 1996 è calcolato secondo le modalità ordinarie.

**Leggi anche** Riscatto della laurea ai fini pensionistici: come fare la scelta giusta

### Proposta del riscatto laurea gratuito

Per delineare un quadro completo sulle possibili evoluzioni del riscatto laurea, va poi evidenziato come la Commissione Lavoro della Camera, nel proprio parere di merito sul Documento di Economia e Finanze, abbia chiesto, rispettando il vincolo di bilancio, di considerare la possibilità di introdurre come misura pro-giovani il riscatto laurea gratuito. Si ricorda come tale opportunità era stata già rappresentata dal Presidente dell'INPS, **Pasquale Tridico**, in un'audizione parlamentare, il quale aveva proposto di indirizzare il riscatto gratuito della laurea verso la pensione di garanzia per i giovani (il costo stimato è di **4-5 miliardi di euro all'anno**).

Al di là dell'utilità pensionistica, aveva sottolineato il Presidente dell'INPS, il riscatto laurea gratuito avrebbe anche un **effetto meritocratico**, incentivando il giovane a irrobustire il proprio bagaglio conoscitivo con il percorso universitario e compenserebbe un possibile sentimento di discriminazione che potrebbe denunciare chi resta di più tra i banchi di scuola rispetto all'ingresso nel mercato del lavoro.

In ottica comparata, va evidenziato come **in alcuni Paesi** tale opportunità è **già prevista**, si cita, per esempio, la Germania, in cui il riscatto gratuito è possibile anche per gli ultimi due anni delle scuole superiori.

Lavoro e previdenza  
Comunicato stampa

## Equo compenso: necessarie modifiche al ddl prima dell'approvazione

Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, in un comunicato stampato del 9 maggio 2022, bocchia le ipotesi di una approvazione senza modifiche della norma per le prestazioni professionali. Così com'è il testo, a parere di Stella, renderebbe inattuabile un diritto che invece, nelle intenzioni dei proponenti, si vorrebbe proteggere.

Non risponde alle reali necessità dei liberi professionisti l'attuale schema di legge sull'equo compenso per le prestazioni professionali: questa la posizione forte espresso, in un comunicato stampa, dal presidente di Confprofessioni **Gaetano Stella**. Per questa ragione, continua Stella, qualsiasi forzatura per far passare questa legge va respinta al mittente. Parrebbero essere proprio le "legittime" modifiche al disegno di legge varato lo scorso ottobre dalla Camera a mettere a rischio l'approvazione della norma entro i termini della legislatura nel 2023.

«Non possiamo accettare la logica del "prendere o lasciare" su un tema di vitale importanza per i liberi professionisti, soprattutto in un momento di grave crisi economica come quella che sta attraversando il Paese», aggiunge Stella. «Abbiamo manifestato in tutte le sedi istituzionali la necessità di modifiche all'attuale testo che, invece di costituire un deterrente per i committenti forti, finisce per colpire i professionisti attraverso un regime sanzionatorio ancor più penalizzante per gli iscritti agli ordini professionali».

«Non possiamo accettare sconti su una legge che impone forme di regolamentazione economica dell'attività professionale, limitando così la libertà contrattuale dei professionisti. Lo abbiamo detto ieri e lo ribadiamo oggi: la legge **sull'equo compenso** deve garantire al professionista sottopagato il riconoscimento della liquidazione di un corrispettivo corrispondente alla qualità della prestazione svolta. Qui invece - conclude Stella - si sta cercando di forzare la mano per rendere inattuabile un diritto che si vorrebbe proteggere».

A cura della redazione

Lavoro e previdenza  
Messaggio INPS

## Assegno unico universale: nuove funzionalità della procedura

L'INPS, con il messaggio n. 1962 del 2022, fa sapere che sono state apportate alcune novità alla procedura telematica di richiesta e gestione dell'Assegno Unico Universale. Ciò al fine di modificare la domanda in caso di variazione dei requisiti di spettanza o di determinazione dell'importo. Sarà inoltre possibile controllare le evidenze in cui sono esposte le eventuali criticità rispetto alla domanda presentata.

Nel messaggio n. 1962 del 9 maggio 2022, l'INPS torna ad occuparsi di **Assegno unico e universale** per i figli a carico, per comunicare alcune novità riguardanti la procedura internet relativa alla trasmissione delle domande.

### Modifica della domanda

All'interno della domanda già presentata, attraverso il tasto funzione "Modifica", è possibile variare i seguenti campi delle schede figlio:

- variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- modifiche attinenti all'eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- il codice fiscale dell'altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
- i criteri di ripartizione dell'assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell'accordo tra i genitori;
- la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- le variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall'eventuale altro genitore.

Le eventuali modifiche hanno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati, con l'eccezione della dichiarazione relativa alla **condizione di disabilità** del figlio/a laddove preesistente alla modifica in domanda (in questo caso il richiedente deve indicare la data di decorrenza della disabilità).

### Visualizzazione dei pagamenti

Nella sezione "Consulta e gestisci le domande che hai presentato", dopo avere effettuato l'accesso al detta-

glio della domanda, è stato aggiunto un ulteriore tab denominato “Pagamenti”, con il quale è possibile visualizzare **la lista dei pagamenti** disposti suddivisi per competenza mensile con la specifica modalità di pagamento utilizzata.

#### **Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze**

Sempre all’interno della sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, nella visualizzazione di riepilogo è presente un campo denominato “Evidenze”, in cui sono mostrate le eventuali criticità emerse durante la fase istruttoria e che ne impediscono il completamento. Se le evidenze sono più di due, la lista può essere visualizzata accedendo al dettaglio della domanda e selezionando il tab “Evidenze”.

Nel provvedimento di reiezione sono specificate le relative motivazioni.

*A cura della redazione*

#### **Riferimenti normativi**

N\_LAV\_09052022\_mess1962

## Finanziamenti

Gli emendamenti al decreto Ucraina

## Bonus edilizi: dal 2023 obbligo di qualificazione SOA per le imprese che effettuano i lavori

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Obbligo, dal 1° gennaio 2023, per le imprese esecutrici dei lavori ammessi ad usufruire dei bonus edilizi di importo superiore a 516.000 euro, di possedere il requisito di qualificazione Soa. Estensione del bonus carburante ai dipendenti di tutti i datori di lavoro privati, compresi quindi i professionisti. Novità per le comunicazioni relative ai controlli automatici: fino al 31 agosto 2022, il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni, anziché 30. Nuova proroga per il regime transitorio riferito alle missioni dei lavoratori somministrati. Sono alcuni degli ultimi emendamenti al decreto Taglia prezzi, approvati dalle Commissioni Finanze e Industria del Senato.

Al via nell'Aula del Senato l'esame del disegno di legge di conversione del **decreto Ucraina** (D.L. n. 21/2022). Le Commissioni Finanze e Industria, nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 maggio 2022, hanno concluso l'esame del provvedimento, approvando numerosi **correttivi**.

Nel provvedimento è confluito il D.L. n. 38/2022 in materia di **accise e IVA sui carburanti**, in vigore dal 2 maggio 2022.

**Leggi anche** Caro carburante: taglio delle accise fino all'8 luglio 2022

### Novità per i bonus edilizi

Tra i vari emendamenti che hanno ottenuto il via libera, di particolare rilievo due correttivi alla disciplina dei **bonus edilizi**.

Con un primo emendamento si introduce l'**obbligo**, per le imprese esecutrici di lavori di importo superiore a 516.000 euro, di possedere il requisito di **qualificazione SOA**.

Sono previsti **due step temporale**.

Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 le imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori.

L'obbligo del possesso della certificazione è previsto invece dal 1° luglio 2023.

In pratica, per beneficiare dei bonus edilizi per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, **dal 1° gennaio 2023** è necessario rivolgersi a imprese che abbiano **almeno avviato il procedimento di attestazione SOA**, mentre dal 1° luglio 2023 i lavori dovranno essere affidati esclusivamente a imprese che hanno ottenuto la certificazione vera e propria.

Un secondo emendamento, invece, riguarda l'art. 28-*quater* del decreto Sostegni ter (D.L. 4/2022, convertito con la legge 25/2022), che prevede che, **dal 27 maggio 2022**, per i lavori edili e di ingegneria civile di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali e la cessione dei crediti possono essere riconosciuti solo se

nell'atto di affidamento dei lavori sarà indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i **contratti collettivi** del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con il correttivo approvato viene precisato che tale obbligo di applicazione dei contratti collettivi:

- si applica alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro;
- è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.

### Novità per i professionisti

Ulteriori emendamenti approvati sono di diretto interesse per i professionisti.

Un primo correttivo interviene sull'art. 22-*bis* del D.L. n. 41/2021 (convertito con la legge n. 69/2021) che ha introdotto la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della Pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid. Con l'emendamento approvato si precisa che la disposizione acquista efficacia con **effetto retroattivo** a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Un ulteriore emendamento, invece, modifica la disciplina dei bonus carburanti ai dipendenti, introdotto dall'art. 2. In particolare, con il correttivo approvato, l'incentivo, sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli, per un ammontare massimo di 200 euro, viene esteso ai dipendenti di tutti i datori di lavoro privati, compresi, quindi, i professionisti.

### Proroga dei termini per il pagamento degli avviati bonari

Con un ulteriore emendamento approvato, per il **periodo** compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 21/2022 e il **31 agosto 2022**, il termine per pagare le somme dovute a seguito del con-



trollo automatico delle dichiarazioni presentate al Fisco, viene **prorogato a 60 giorni** (anziché 30 giorni) dal ricevimento dell'avviso bonario.

#### Nuova proroga per i contratti di somministrazione

È passato anche un emendamento che differisce ulteriormente dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il regime transitorio riferito alle missioni dei lavoratori somministrati.

Per effetto dalla **proroga, fino al 30 giugno 2024**, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

#### Proroga dei versamenti per i teatri

Ha ottenuto il via libera anche un emendamento che sospende per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ATECO 90.04.00) i termini dei versamenti delle **ritenute alla fonte** e delle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale**, nei mesi di **aprile, maggio e giugno 2022**, nonché dei termini dei versamenti dell'**IVA** per gli stessi mesi.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 novembre 2022**.

#### Regime semplificato autorizzazioni suolo pubblico

Approvato anche un emendamento che proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il regime semplificato autorizzativo per l'occupazione di suolo pubblico (o ampliamento) da parte di esercenti attività di pubblici esercizi (bar e ristoranti, ecc.).

#### Rateizzazione bollette

Le Commissioni Finanze e Industria hanno approvato anche un emendamento estende **fino al 30 giugno 2022** (anziché fino al 30 aprile 2022) la possibilità per le famiglie in difficoltà di rateizzare (per una durata non superiore ai 10 mesi) il pagamento delle bollette di elettricità e gas per le famiglie in difficoltà.

#### Golden power

Tra le altre modifiche approvate dalle Commissioni, c'è l'estensione della golden power alle concessioni di grande derivazione idroelettrica.

## Finanziamenti

Dal PNRR per tutte le imprese

## Accordi per l'innovazione: domande per contributi e finanziamenti dall'11 maggio

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Dall'11 maggio 2022 apre lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per agli Accordi per l'innovazione. Le istanze saranno istruite nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Una volta esaurite le risorse disponibili per il territorio nazionale, si procede ad utilizzare le riserve finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno dei progetti di ricerca. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni regionali.

Ai nastri di partenza le **domande di agevolazione** per gli **Accordi per l'innovazione**.

Dopo l'apertura lo scorso **19 aprile 2022** dello sportello per la **compilazione** delle proposte, dall'**11 maggio 2022** sarà attiva la **procedura telematica** per l'**inoltro dei progetti**.

Le domande devono essere compilate e presentate esclusivamente utilizzando la procedura disponibile nel sito del soggetto gestore (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>).

L'invio è consentito dalle **ore 10:00** alle **ore 18:00** di **tutti i giorni lavorativi**, dal lunedì al venerdì.

Per procedere è necessario che tutti i documenti prodotti automaticamente dal sistema siano stati:

- scaricati;
- visionati;
- firmati digitalmente (se previsto);
- ricaricati nel portale.

Successivamente alla trasmissione, la domanda non potrà più essere modificata.

**Leggi anche** Accordi per l'innovazione: compilazione delle domande dal 19 aprile

### Documenti da allegare

Alla domanda devono essere obbligatoriamente **allegati** i seguenti **documenti**:

- **piano di sviluppo**. Tale documento deve essere caricato in formato word ed il modello è scaricabile direttamente dalla procedura;
- **curriculum vitae** del responsabile del progetto (del soggetto indicato come responsabile tecnico del progetto);
- **procura** (solo se il firmatario della domanda è un procuratore speciale. Qualora il documento in pdf della procura concessa, non sia disponibile all'atto della presentazione della domanda, deve essere caricata la dichiarazione del legale rappresentante che si impegna a presentare tale procura entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di avvenuta ricezione telematica

della domanda;

- **scheda di autovalutazione** degli eventuali **contributi positivi** relativi ai 6 obiettivi ambientali in cui si applica il principio **DNSH**. La scheda deve essere firmata digitalmente da parte dei Legali rappresentanti dei singoli soggetti proponenti coinvolti;

- **scheda** dei possibili **impatti** relativi ai 6 obiettivi ambientali a cui si applica il principio **DNSH**. La scheda deve essere firmata digitalmente da parte dei legali rappresentanti dei singoli soggetti proponenti coinvolti;

- (se il progetto è congiunto) **contratto di collaborazione**;

- **lettera di patronage**, nel caso in cui la dichiarazione sui dati di bilancio allegata alla domanda si riferisca ad impresa che partecipa per almeno il 20% al capitale sociale del proponente;

- prospetto calcolo **parametri dimensionali** (solo se il proponente è una **PMI**);

- **documento** multiplo con **descrizione obbligatoria**. Tale documento deve essere caricato in formato word ed il modello è scaricabile direttamente dalla procedura.

Se la pratica è un progetto di ricerca e sviluppo presentato congiuntamente da più soggetti proponenti, è possibile allegare anche il **mandato collettivo**. Secondo quanto prescritto dal decreto direttoriale 18 marzo 2022, la forma di tale atto deve essere esclusivamente quella dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Qualora venga inserito nel contratto di collaborazione, quest'ultimo a prescindere dalla tipologia di strumento a cui si ricorre dovrà essere redatto con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

È inoltre possibile inserire altri documenti non predefiniti (ad esempio bilanci, immagini, ecc.).

### Attività istruttoria

Le domande presentate saranno istruite nel rispetto

dell'**ordine cronologico** di presentazione. Una volta esaurite le risorse disponibili per il territorio nazionale, si procede ad utilizzare le riserve finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno dei progetti di ricerca.

Nell'ambito delle riserve finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro, l'istruttoria delle domande di agevolazioni sarà svolta nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, selezionando esclusivamente le domande riguardanti progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori dell'amministrazione sottoscrittrice dell'Accordo quadro ed attinenti alle aree di intervento individuate dalla stessa amministrazione sottoscrittrice dell'Accordo quadro.

L'**attività istruttoria** è articolata nelle fasi:

a) **verifica della completezza della documentazione** presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;

b) **valutazione istruttoria** della domanda. In tale ambito, in particolare, si valuta:

- le caratteristiche del soggetto proponente, valutate sulla base dei seguenti elementi: capacità tecnico-organizzativa; qualità delle collaborazioni; solidità economico-finanziaria;
- qualità della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti elementi: fattibilità tecnica; rilevanza dei risultati attesi, grado di innovazione;
- impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi: interesse industriale; potenzialità di sviluppo.

Qualora nel corso dell'attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero **precisazioni e chiarimenti** in merito alla documentazione già prodotta, Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale (soggetto gestore dell'intervento) può, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi, richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a **10 giorni** per la **fase a)** e **20 giorni** per la **fase b)**.

Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro tali termini, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.

A conclusione delle attività istruttorie, Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale invia le relative risultanze al Ministero dello Sviluppo Economico. Il

Ministero, in caso di esito negativo, dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda al soggetto proponente, mentre in caso di esito positivo, provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente ed alle altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici degli Accordi quadro, avviando con gli stessi l'attività negoziale propedeutica alla definizione dell'accordo per l'innovazione.

La fase negoziale si conclude con la sottoscrizione dell'accordo per l'innovazione nel quale sono indicati gli impegni a carico dei soggetti sottoscrittori, la misura e la forma delle agevolazioni concedibili per il progetto di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'accordo.

### Agevolazioni

Le agevolazioni possono essere concesse nella forma del **contributo diretto** alla spesa e, qualora richiesto, del **finanziamento agevolato**, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione.

In particolare, il **limite massimo** dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al **50%** dei **costi ammissibili di ricerca industriale** e al **25%** dei **costi ammissibili di sviluppo sperimentale**.

Il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del **20%** del totale dei **costi ammissibili di progetto**. Gli organismi di ricerca non possono ricevere agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più organismi di ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico riconosce, qualora richiesta, a ciascuno dei soggetti proponenti, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa fino a:

- **10 punti percentuali** per le **piccole e medie imprese** e gli Organismi di ricerca;

- **5 punti percentuali** per le **grandi imprese**.

A tal fine, deve essere dimostrata la collaborazione effettiva tra i proponenti di cui almeno uno o più sono organismi di ricerca, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

Per collaborazione effettiva si intende la collaborazione tra almeno 2 soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cen-

to, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono

alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca e di consulenza non sono considerate forme di collaborazione.

## Cosa ricordare

Soggetti beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprese di qualsiasi dimensione, con almeno 2 bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria;</li> <li>- Centri di ricerca.</li> </ul> <p>I soggetti sopra elencati possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino a un massimo di 5 soggetti co-proponenti.</p> <p>Possano essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle aree di intervento e, solo per i progetti relativi alle linee di intervento "Sistemi alimentari", "Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione" e "Sistemi circolari", anche le imprese agricole.</p>
Progetti ammissibili	<p>Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di importo non inferiore a 5 milioni di euro, finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, da realizzarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) quali: materiali avanzati e nanotecnologia, fotonica e micro/nano elettronica, sistemi avanzati di produzione, tecnologie delle scienze della vita, intelligenza artificiale, connessione e sicurezza artificiale;</li> <li>- nell'ambito di una sola tra le aree di intervento del secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa" quali: tecnologie di fabbricazione; tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; tecnologie abilitanti emergenti; materiali avanzati; intelligenza artificiale e robotica; industrie circolari; industria pulita a basse emissioni di carbonio; malattie rare e non trasmissibili; impianti industriali nella transizione energetica; competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; mobilità intelligente; stoccaggio dell'energia; sistemi alimentari; sistemi di bio innovazione nella bioeconomia dell'unione; sistemi circolari.</li> </ul>
Durata massima	I progetti devono avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico.
Risorse finanziarie disponibili per il territorio nazionale	447.440.000 euro.
Risorse finanziarie riservate con gli Accordi quadro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risorse Regione/ Provincia autonoma: 26.280.000 euro.</li> <li>- Risorse Ministero sviluppo economico: 52.560.000 euro.</li> </ul>
Riferimenti normativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decreto Ministro Sviluppo Economico 31 dicembre 2021.</li> <li>- Decreto direttoriale 18 marzo 2022.</li> </ul>

Finanziamenti  
In Gazzetta Ufficiale

## Rinnovo parco rotabile: al via le domande di ristoro

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 2 maggio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che indica le disposizioni di attuazione del decreto 4 novembre 2021, recante i criteri e le modalità per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada non soggetti a obblighi di servizio pubblico. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma predisposta e compilando l'apposito format online, a partire dal 10 maggio 2022 e non oltre le ore 23,59 del 29 maggio 2022.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2022 il decreto 2 maggio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che indica le disposizioni di attuazione del decreto 4 novembre 2021, recante i criteri e le modalità per l'erogazione di ristori per il **rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada** non soggetti a obblighi di servizio pubblico, avuto riguardo alla modalità di presentazione delle domande di ammissione, alla fase dell'istruttoria procedimentale delle stesse, alla modalità di comunicazione degli importi erogabili.

### Ripartizione delle risorse

Il ristoro riguarda le **rate di finanziamento o i canoni di leasing**, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di **categoria M2 ed M3** effettuati a partire dal 1° gennaio 2018.

Le risorse stanziare per la misura sono:

- a) **cinquanta milioni di euro**, destinati alle imprese che hanno eseguito gli acquisti ed hanno adibito gli autobus al servizio di noleggio con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;
- b) **venti milioni di euro**, per gli acquisti di autobus da parte di imprese esercenti i servizi di linea effettuati mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

L'importo del ristoro per le imprese per ciascun autobus acquistato, ha il seguente limite:

- **20.000,00 euro per autobus di categoria M2;**
- **40.000,00 euro per autobus di categoria M3.**

### Modalità di presentazione della domanda

La domanda per il contributo deve essere resa nella forma di **dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di notorietà** ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma <https://contributoacquistiautobus.consap.it> compilando l'apposito format online, **a partire dal 10 maggio 2022 e non oltre le ore 23,59 del 29 maggio 2022**. Non saranno ammesse domande presentate oltre tale termine ed al di fuori del canale web della piattaforma.

La domanda deve essere **firmata digitalmente** dal rappresentante legale dell'impresa a pena di inammissibilità.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, decreto 02/05/2022 (Gazzetta Ufficiale 09/05/2022, n. 107)



## Impresa

Nel decreto correttivo

## Crisi d'impresa: come cambiano il concordato preventivo e il giudizio di omologazione

di Vincenzo Morelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ravenna

Il decreto PNRR 2 ha differito dal 16 maggio al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza e da questa proroga potrà trarne beneficio il decreto correttivo della riforma sulla crisi d'impresa. Per esempio, gli strumenti di allerta, profondamente riformati, potranno entrare in vigore già da subito senza aspettare la fine del 2023. Ma il decreto correttivo porterà altresì novità nel concordato preventivo e nel giudizio di omologazione. Tra queste, l'introduzione di differenze nella determinazione delle maggioranze e nelle valutazioni del Tribunale. In cosa cambia il concordato e quali sono le nuove verifiche che il Tribunale deve effettuare per procedere alla sua omologazione?

L'art. 42 del **D.L. n. 36/2022 (PNRR 2)** ha differito dal 16 maggio al **15 luglio 2022** l'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza.

Di questa proroga potrà trarne beneficio il decreto correttivo della riforma sulla crisi d'impresa, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo 2022 e tuttora all'attenzione delle commissioni parlamentari, in vista del suo inserimento nel testo della riforma oggi esistente.

Sempre con l'indicato art. 42, D.L. n. 36/2022 è prevista l'**abrogazione** dell'art. 389, c. 1 bis, D.Lgs n. 14/2019 che, introdotto dal D.L. n. 118/2021, prevede l'entrata in vigore il 31 dicembre 2023 degli strumenti di allerta.

Con il richiamato **decreto correttivo** gli **strumenti di allerta** vengono significativamente **riformati** e, nella nuova formulazione del codice, non trova più ragione di esistere la loro entrata in vigore a fine 2023. Il Codice della crisi e dell'insolvenza, per la parte non ancora vigente, dovrebbe, così, entrare in vigore in un'unica occasione, ad oggi il 15 luglio 2022.

**Leggi anche** Codice della crisi d'impresa: la mappa dei cambiamenti del decreto correttivo

### Maggioranze, approvazione e giudizio di omologazione nel concordato preventivo

L'entrata in vigore del decreto correttivo porterà novità agli articoli 109, 112 del codice della crisi con l'introduzione di **differenze** nella **determinazione** delle **maggioranze** per l'approvazione del **concordato preventivo** e nelle valutazioni del Tribunale nel **giudizio di omologazione**, portando a tale normativa una significativa novità rispetto alla situazione attualmente esistente.

### Approvazione del concordato, le conferme

Dalla lettura del nuovo art. 109 del codice della crisi, si rileva che resterà **confermata** l'**assenza del diritto di voto** per i **creditori** muniti di **privilegio, pegno o**

**ipoteca** a favore dei quali si prevede l'integrale pagamento, a meno che i medesimi non rinuncino in tutto od in parte al diritto di prelazione (e in particolari casi previsti nel concordato in continuità). Per la parte rinunciata (con effetti ai soli fini del concordato), e per quella che la proposta non ne prevede la soddisfazione integrale, tali creditori sono equiparati ai creditori chirografari.

Si **confermano**, inoltre, le disposizioni del testo esistente del codice della crisi sull'**esclusione dal voto** e dal **computo** delle **maggioranze** del coniuge, del convivente di fatto del debitore, ovvero della parte dell'unione civile con il debitore, dei parenti ed affini del debitore fino al quarto grado.

L'esclusione riguarderà anche la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo.

**Saranno esclusi** dal voto e dal computo delle maggioranze anche i **cessionari** o **aggiudicatari** dei **crediti** da meno di un anno prima della domanda di concordato ed i creditori in conflitto d'interessi. Trova **conferma**, inoltre, la disposizione che prevede l'**inserimento** in un'**apposita classe** (con diritto di voto) del **creditore** che **propone il concordato** ovvero le società da questo controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo.

### Approvazione del concordato con liquidazione del patrimonio

Il concordato con liquidazione del patrimonio è approvato con il **voto favorevole** dei **creditori** che rappresentano la **maggioranza** dei **crediti ammessi** al voto. Qualora, tuttavia, si fosse in presenza di un unico creditore titolare di un credito di importo superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, sarà necessaria anche la maggioranza "per teste".

Se, inoltre, la proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi, il concordato è approvato con l'ulteriore necessità del voto favorevole della **maggioranza**

delle **classi**.

### Approvazione del concordato in continuità aziendale

Nel concordato in continuità aziendale, i **creditori** muniti di diritto di **prelazione non votano** se la proposta ne prevede l'integrale soddisfazione, in denaro, entro 180 giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione dei beni e dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Se la proposta non consente di rispettare le condizioni che precedono, tali creditori votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una apposita classe.

I crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti, previsti dall'art. 2751-bis, n. 1, del Codice civile, a differenza dei restanti creditori privilegiati devono essere pagati entro 30 giorni dall'omologazione (in caso contrario si applicano le stesse disposizioni degli altri creditori privilegiati).

A differenza del concordato con liquidazione del patrimonio, il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore.

In **ciascuna classe** la proposta è **approvata**, in alternativa:

- a) se è raggiunta la **maggioranza dei crediti ammessi** al voto;
- b) se hanno **votato favorevolmente i due terzi** dei crediti dei creditori votanti, sempre che abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà dei crediti della medesima classe.

Qualora non si dovessero verificare le ipotesi sopra elencate, in presenza di particolari condizioni, il Tribunale potrà valutarne ugualmente l'omologazione.

### Giudizio di omologazione

L'art. 112 del codice della crisi, che riguarda il giudizio di omologazione, subirà una importante revisione a seguito dell'approvazione del testo del decreto correttivo attualmente conosciuto.

Senza approfondire i casi dove vengono presentate opposizioni e le possibilità riconosciute al Tribunale, nel nuovo articolo 112 si prevede che il medesimo, per procedere all'omologa del concordato, sarà tenuto a verificare:

- a) la **regolarità** della procedura;
- b) l'**esito** della votazione;
- c) l'**ammissibilità** della proposta;
- d) la **corretta formazione** delle classi;
- e) la **parità di trattamento** dei creditori all'interno di ciascuna classe;
- f) in caso di **concordato in continuità aziendale**, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il

piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;

g) in ogni altro caso, la **fattibilità del piano**, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

**Qualora** nel concordato in **continuità aziendale** non ci sia stato il voto favorevole di tutte le classi, il Tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa il concordato se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il **valore di liquidazione** è **distribuito** nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) il **valore eccedente** quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
- c) **nessun creditore** riceve più dell'importo del proprio credito;
- d) la proposta è **approvata** dalla **maggioranza delle classi**, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

### Omologazione entro un anno

In conclusione, il nuovo articolo 113 del codice della crisi prevede che l'omologazione deve intervenire nel **termine di 12 mesi** dalla presentazione della domanda di concordato (senza precisazioni sulla considerazione o meno del periodo feriale).

### Prospettive per i concordati preventivi

Con l'entrata in vigore del codice della crisi, considerato anche il termine massimo per giungere all'omologa, saranno molte le nuove difficoltà che si potranno incontrare nel proporre un concordato preventivo:

- nella **liquidazione del patrimonio** con l'**integrazione** del **10%** della somma da mettere a disposizione dei creditori, con il **pagamento complessivo minimo** del **20%** a favore dei creditori chirografari e con la necessità di rispettare le varie **maggioranze** che potrebbero essere richieste;
- nella **continuità aziendale** con l'**unanimità** del voto delle classi dei creditori o con il rispetto di precisi (e non semplici) presupposti sulla base dei quali il Tribu-

nale potrebbe ugualmente procedere con l'omologa

## Impresa

Investimenti e pianificazione

## Crisi russo-ucraina: conseguenze per imprese e consulenti

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Le società e gli studi legali e di consulenza fiscal-finanziaria che le rappresentano stanno affrontando una nuova guerra fredda, in cui le loro risposte alla crisi russo-ucraina sono di dominio pubblico nei social e nei media. Più di 800 multinazionali hanno chiuso i loro uffici, negozi e punti vendita in territorio russo. Al contempo, un numero superiore di aziende si è allineata alle sanzioni adottate da Usa, Europa e Regno Unito. Difficile quantificare le perdite riportate sui rispettivi bilanci, ciò che è sicuro è che si tratta di decine di miliardi, ad oggi. Ma analizziamo più in profondità la crisi attuale. Diverse aree fiscali saranno interessate direttamente dagli eventi, anzi, già lo sono.

Europa, Regno Unito, Stati Uniti si trovano di fronte alla crisi russo-ucraina, che sta assumendo una dimensione per le realtà societarie, finanziarie e commerciali coinvolte che incide in modo diretto sia sulla rispettiva solidità economica sia sulla globalizzazione economica, riscrivendone alcuni punti fondanti.

### Fisco e finanza indietro di mezzo secolo

Molti attori del settore privato, ovvero, grandi imprese, il cui brand è noto ovunque, hanno risposto alla crisi con modalità prima impensabili. E molti altri, inclusi gli studi legali e i loro clienti, dovranno anch'essi affrontare difficili decisioni aziendali sull'opportunità di agire e fino a quale livello spingersi. Nella prima era della guerra fredda, il governo americano si oppose ai sovietici con una strategia di contenimento globale che mandò in bancarotta i sovietici. Gli strumenti utilizzati per attuare tale strategia erano principalmente iniziative del settore pubblico. In sostanza, gli Stati Uniti hanno agito contro l'URSS, ma le entità aziendali private hanno svolto un ruolo trascurabile in termini di azione diretta.

Al contrario, oggi sta accadendo l'inverso.

Le azioni degli attori privati, aziende, incluse le PMI, sono quelle con maggior impatto immediato sull'economia russa. Sul versante pubblico invece, il conflitto in corso ha sollecitato le risposte standard dei governi: aiuti militari, sanzioni, condanne e diplomazia. Queste sono tattiche tipiche della guerra fredda. Ad esempio, l'annuncio del presidente Biden sulla chiusura dello spazio aereo americano ai voli russi suona in realtà familiare a qualsiasi viaggiatore che abbia volato nello spazio aereo "cubano" per raggiungere altre mete caraibiche vicine.

Oggi, nel pieno dei processi di globalizzazione, sempre più consolidati e granulari, questo improvviso mutamento di scenario ha già determinato un ripensamento nella allocazione degli investimenti, il **congelamento di contratti** avviati, una **ridefinizione della supply chain aziendale** su cui puntare, l'adattar-

si alle sanzioni e alle complesse normative che da esse ne derivano. Risultato, un **aumento della regolamentazione**, una riscrittura parziale, complicata, della fiscalità aziendale e una rivisitazione della strategia d'investimento. Una rivoluzione governata dai dipartimenti e dagli uffici fiscali e delle relazioni esterne di multinazionali e grandi aziende. In realtà, l'impatto, sia pur più indiretto, arriva anche sulle Pmi che di fatto costituiscono il tessuto collaterale delle società di dimensione extra-large.

### Cambiamenti fiscali indotti dal conflitto ucraino

La prima settimana di caos seguito all'inizio della crisi russo-ucraina ha visto attori pubblici e privati correre in aiuto dell'Ucraina.

Al contempo, sette aree fiscali sono state interessate, o lo saranno a breve, da questi eventi. Come già detto, il mondo ha affrontato l'invasione russa dell'Ucraina con una valanga di sanzioni, boicottaggi e contromisure finanziarie. Sebbene le azioni mirino ad affrontare il pericolo chiaro e presente, ci saranno impatti a lungo termine mentre ci muoviamo attraverso quello che doveva essere un anno di ripresa post-Covid-19. Gli **investimenti individuali** e la **pianificazione finanziaria** delle società saranno inevitabilmente interessati, così come la legislazione nazionale e i trattati internazionali. Le banche russe sono state rimosse dal sistema SWIFT, Elon Musk ha accelerato l'implementazione di Starlink e Apple, Exxon e Ford hanno chiuso le porte al mercato russo. Tutto ciò avrà effetti diretti sul sistema fiscale americano dal punto di vista sia amministrativo che fiscale. Lo stesso vale per l'Europa ed anche per i giganti asiatici come Giappone e Corea del Sud.

### Aree fiscali interessate dagli eventi

In primo luogo, una **maggiore "trasparenza" finanziaria**. La battaglia per una maggiore nitidezza dei conti bancari e delle società sarà la prima conseguenza. Lo stesso spostamento che accadde sulla scia dell'11 settembre. Non a caso, negli Usa è già pronta

una proposta per aumentare i fondi a disposizione delle Entrate statunitensi con l'obiettivo di poter tirar su il velo sui conti, sulle transazioni e sulle proprietà e investimenti degli oligarchi russi e dei loro partner, sia pur non russi. A seguire, un ulteriore pacchetto di misure, volte ad inasprire le sanzioni internazionali mirate a inibire il flusso di denaro in entrata e in uscita dalla Russia, con maggior impatto sulle criptovalute. Quindi una **stretta** sulle **transazioni digitali**, utilizzate dagli oligarchi per dribblare le sanzioni.

Naturalmente, anche i trattati fiscali ne usciranno rivisitati. I paesi più coinvolti potrebbero avviare una revisione ampia e concordata con altri Paesi riguardo gli attuali **trattati fiscali** con la Russia.

Inoltre, un risultato a breve termine dell'invasione è stata una **flessione** dei **mercati di investimento** che detengono asset russi. Molti consulenti hanno colto l'opportunità di catturare le perdite per compensare i guadagni imponibili sostenuti dai loro clienti in un processo noto come **raccolta delle perdite**. Il risultato è che gli investitori possono permettersi di sostenere plusvalenze quest'anno o di riportare tali perdite in avanti per un altro anno positivo. Una strategia di raccolta delle perdite che potremmo vedere emergere in futuro.

E infine le **imposte sui redditi**. I boicottaggi volontari da parte di società private, le dismissioni di azioni russe e le flessioni del mercato porteranno all'inevitabile diminuzione dei ricavi, che si tradurrà in una depressione delle passività fiscali. I boicottaggi hanno il duplice effetto di un riconoscimento positivo del marchio e di maggiori compensazioni dei ricavi. Tuttavia, l'entità della perdita di entrate dipenderà dalle strutture organizzative e dei **prezzi di trasferimento** implementate da questi marchi.

### Nuove risposte del settore privato

Le opzioni sono molto più ampie e coinvolgono il settore privato in un modo nuovo e significativo attraverso sanzioni corporative. Ad esempio, società tecnologiche come Microsoft e Apple stanno attivamente assistendo l'Ucraina. Come? Limitando o negando i servizi alla Russia. E ancora, i tre principali fornitori di telefoni cellulari americani stanno riducendo o eliminando le tariffe per effettuare chiamate in Ucraina. La Disney ha sospeso l'uscita dei suoi film, un gesto apparentemente simbolico, come il McDonald's vicino alla Piazza Rossa chiuso. Allo stesso modo, Shell, BP ed ExxonMobil stanno adottando misure per porre fine ai loro rapporti con entità russe e GM ha interrotto le spedizioni in Russia.

Perché questa reazione così decisa e compatta?

Le entità aziendali private sono sfidate da una base di

consumatori sempre più visibile e attiva che utilizza la loro nuova voce attraverso i social media con crescente efficacia. Attraverso le piattaforme di social media, il pubblico è più informato e monitora più attivamente gli eventi in tempo reale. A loro volta, stanno esprimendo le loro preoccupazioni alle aziende invocando un'azione in modi mai visti nella precedente guerra fredda. Milioni di clienti/consumatori/utenti chiedono a gran voce passi decisi a favore dell'Ucraina e contro Mosca. Le multinazionali s'adeguano, fin dove possibile, perché un limite c'è sempre. E comunque, queste attività segnano una novità significativa. Motivate dall'etica o da interessi commerciali, le aziende si trovano di fronte alla necessità di agire o di prepararsi a spiegare la loro inerzia.

### Impatto su consulenti e studi legali

Anche l'impatto su consulenti fiscal-finanziari, avvocati, società di consulenza e studi legali sarà ampio.

**Sanzioni** sono adottate da una varietà di grandi studi legali statunitensi e internazionali, mentre coloro che si astengono dal farlo dovranno affrontare pubblicità e pressioni negative per il loro coinvolgimento con lo Stato russo o con attori sostenuti da Mosca. Quegli studi legali con clienti in una posizione simile, siano aziende o oligarchi, devono affrontare scelte etiche, legali e morali difficili. In qualità di avvocati si tratta di problemi sul come forniscono consulenza ai clienti che hanno obblighi contrattuali o di altro tipo nei confronti di entità o individui russi in questo caso.

È importante sottolineare che le aziende e gli studi legali possono anche avere un impatto sull'altro lato del conflitto assistendo l'Ucraina. Questo processo è già iniziato: le aziende stanno donando fondi, impegnandosi in sforzi pro bono e utilizzando i loro uffici europei per assistere i rifugiati. Questi sforzi, in cui le aziende si impegnano costantemente durante crisi o disastri naturali, sono altrettanto importanti. E comunque, si tratta dell'inizio perché ad oggi non si conosce il termine d'un simile scenario. Una "vittoria" militare per la Russia segnalerebbe probabilmente un lungo regime di sanzioni in cui sarà estremamente difficile per gli attori aziendali, società e multinazionali, muoversi sul teatro della globalizzazione e del commercio mondiale.

### Scenario reale

Durante l'era della guerra fredda, sanzioni simili hanno accelerato la fine dell'apartheid in Sud Africa. Dunque, se il sistema sanzionatorio delle risorse contro Putin è efficace, chi può dire che non ci sarebbe un appello per un'iniziativa intersettoriale simile in risposta ad altri conflitti in corso o futuri? Questo significa



che imprenditori, consulenti, avvocati ecc., ora avranno un ruolo importante e crescente da svolgere nel plasmare questo ordine mondiale in erba come mai prima d'ora. Naturalmente, una riflessione più chiara sarà possibile soltanto al termine dell'attuale crisi.

## Bilancio e contabilità

Dal MEF

A cura della Redazione

## Revisori Legali: il pagamento della quota annuale evita la sospensione dall'Albo

Gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali che non risultano aver provveduto al pagamento del contributo annuale per l'anno 2022 entro il 31 gennaio 2022, dovranno regolarizzare al più presto la loro posizione al fine di evitare l'attivazione della sospensione e successivamente, decorsi ulteriori 6 mesi dalla sospensione senza aver provveduto al versamento dei contributi omessi, la cancellazione dal Registro. A comunicarlo Ministero dell'Economia e Finanze, nella sezione dedicata ai revisori legali del sito istituzionale, che ricorda altresì le modalità per effettuare il pagamento.

Il Ministero dell'Economia e Finanze nella sezione dedicata ai revisori legali del sito istituzionale, avvisa gli iscritti che non risultano aver provveduto al pagamento del contributo annuale per l'anno 2022 entro il **31 gennaio 2022**, di procedere al più presto al fine di evitare l'attivazione della procedura nei termini di cui all'articolo 24 ter del d.lgs. n. 39/2010, che prevede dapprima la **sospensione** e successivamente, decorsi **ulteriori 6 mesi** dalla sospensione senza aver provveduto al versamento dei contributi omessi, la **cancellazione dal Registro**.

Il versamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:

- utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma,
- direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata),
- presso gli intermediari autorizzati.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione "Contributi Annuali". Il Ministero ricorda, infine, l'obbligo di accreditamento all'Area riservata nella quale è possibile, tra l'altro, consultare lo stato dei **pagamenti pregressi**, scaricare copia dell'avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso il domicilio digitale.

Per evitare che gli iscritti all'Albo non ricevano le opportune comunicazioni, il Ministero ricorda che riguardo **all'obbligo di comunicazione del domicilio digitale** si fa rinvio a quanto previsto dalla circolare del 3 dicembre 2020, n. 23.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.